

Direzione servizi digitali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4755 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1802/DDA/NV)

Con istanza DDA/4755, acquisita in data 2 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004711), è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie B per le stagioni 2021/2024, la messa a disposizione, sul sito CDN selector iptv01.shop, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio riportati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Parma vs Modena
- Pisa vs Ternana
- Reggina vs Benevento
- Brescia vs Spal
- Cittadella vs Cosenza
- Como vs Bari
- Frosinone vs Cagliari
- Perugia vs Genova
- Sudtirolo vs Ascoli
- Palermo vs Venezia

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“<https://calcio.tw/page/calcio-streaming> e [https:// e iptv01.shop/](https://iptv01.shop/) è una piattaforma online che previa iscrizione e pagamento dell'abbonamento (mensile a 9 euro, trimestrale a 24 euro, semestrale 44 euro ed annuale a 80 euro), consente all'utilizzatore di accedere a DAZN, Sky, Mediaset, film e altro, permettendogli di fruire anche della 14esima giornata di Serie B. Le opere digitali vengono così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. DAZN è licenziataria ufficiale delle partite di Serie B unitamente ad Helbitz Media. Viene qui di seguito riportato il relativo link, della Lega Serie B, a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: <https://www.legab.it/news/laserie-bkt-2021-2024-su-dazn>. Si rileva come sia sistematica la messa a disposizione di un significativo numero di link che diano accesso alla trasmissione degli incontri di Serie B, come sopra private DAZN”. L'istante ha altresì precisato che la segnalazione di opere audiovisive in violazione si riferisce esclusivamente al sito iptv01.shop/ sul quale, sottoscrivendo un abbonamento, gli utenti ricevono a mezzo e-mail uno specifico *link* con estensione “.m3u” contenente una playlist di canali, tra i quali quelli DAZN relativi alle partite di campionato.*

Direzione servizi digitali

Sotto il profilo tecnico, l'accesso da parte dell'utenza al contenuto contraffatto ha luogo mediante protocollo http, previa verifica dell'autenticazione di ciascun utente attraverso le credenziali incorporate in ognuna delle URL e successivo reindirizzamento allo "streaming server" della richiesta del contenuto corrispondente. Quindi, la IPTV pirata oggetto della presente comunicazione distribuisce il segnale video agli utenti che, dietro il pagamento di cifre sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali, vengono abilitati alla visione di numerosi canali a pagamento su tutti i principali dispositivi. Nel caso di specie, le credenziali utilizzabili per l'ulteriore accertamento dell'illecito segnalato e documentato sono state trasmesse al segnalante dal venditore del servizio pirata attraverso un messaggio di posta elettronica.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie B in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi di cui il soggetto istante è titolare in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica iptv01s@mail.ru, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica network-abuse@google.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Bruxelles, Belgio.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla

Direzione servizi digitali

richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/4755**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 21 dicembre 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore